

Circolare n. 14

del 24 Marzo 2020

Credito di imposta per botteghe e negozi

L'art.65 del DL 18/2020 ha introdotto una specifica agevolazione per le “**botteghe e negozi**” colpiti dall'emergenza coronavirus, in quanto costretti alla chiusura dal DPCM dell'11 marzo 2020.

A tali soggetti è riconosciuto un credito d'imposta pari al **60%** dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, limitatamente agli immobili rientranti nella categoria **catastale C/1**.

L'agevolazione è riservata ai soggetti esercenti attività d'impresa (e non a professionisti), spetta al conduttore; non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Dpcm 11 marzo 2020 (ad esempio, i negozi di alimentari, le edicole, le farmacie, le ferramenta, ecc.), che restano aperte durante l'emergenza coronavirus.

Il credito è calcolato sul canone «relativo al mese di marzo» del 2020, (salvo eventuali estensioni a ulteriori mensilità da parte di successivi provvedimenti), prendendo come riferimento l'importo stabilito contrattualmente. La norma nulla stabilisce in merito all'avvenuto pagamento o meno del predetto canone, e pertanto, salvo specifiche indicazioni contrarie, si può ritenere che il credito spetti anche in assenza del puntuale pagamento dello stesso.

Almeno per il momento restano esclusi dall'agevolazione i fabbricati diversi dalla categoria C/1, come a esempio le palestre (D/6), i cinema e i teatri (D/3), o anche i negozi dei centri commerciali classificati in D/8.

Il beneficio è fruibile **esclusivamente in compensazione** mediante il **modello F24**, ai sensi dell'art 17 del DLgs. 241/97, da presentare unicamente in modalità telematica.

Con la risoluzione n. 13 del 20/03, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “**6914**”.

L'utilizzo del credito in compensazione potrà avvenire a decorrere **dal 25 marzo 2020**.

I clienti sono pertanto invitati a verificare se sussistono le condizioni sopra indicate, rimanendo lo studio a disposizione per qualsiasi necessità.

P.S.

La circolare Ag. Entrate n. 8 del 03/04/2020, punto 3.1 ha fornito la seguente interpretazione:

L'agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa nell'ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1. Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità **il predetto credito maturerà a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo.**